



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

(Proc.to n. 1/2025)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Composta da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'angelo – Vice Presidente

Avv. Margherita Branciamore - Componente

nel giudizio - iscritto al n. 1/2025 CSA - promosso dal tesserato XXXXX (tess. n. XXXXX) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 17/2025) del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo del 21 maggio 2025, il tesserato XXXXX ha proposto opposizione, a mente dell'art. 48 *undecies* del Regolamento di Giustizia, avverso e per l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 17/2025), nella parte in cui il primo Giudice - *"... rilevato inoltre che nel primo turno della disciplina Combinata Latin Style solo femminile 12/13 classe B, il Direttore di Gara veniva informato dal Segretario di Gara che il Giudice XXXXX - e con lui altri due Giudici ... omissis ... - avevano espresso in totale 4 preferenze nei confronti dell'atleta contrassegnata con il n. di gara 177, che tuttavia non si era presentata in pista: il Direttore di Gara richiamava i suddetti Giudici di Gara, che - scusandosi per l'accaduto - assegnavano le quattro preferenze ad altre atlete partecipanti alla competizione, come da dichiarazioni sottoscritte ed allegate alla relazione di gara ..."* - ha deliberato di *"... infliggere ai tesserati XXXXX - tess. XXXXX ... omissis ... la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre ..."*.

A fondamento dell'opposizione, il reclamante, richiamando la giurisprudenza formatasi *in subiecta materia*, sia in sede di legittimità che nel massimo consesso dell'ordinamento sportivo, ha dedotto la nullità del provvedimento gravato per essere carente degli elementi essenziali (in fatto ed in diritto) utili all'esercizio del diritto di difesa, per vizio di motivazione e per la mancata indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione.

Fissata l'udienza di discussione, è comparso personalmente il reclamante assistito dal difensore, avv. Cristina Varano, che, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento del reclamo.

All'esito della discussione, la Corte Sportiva d'Appello ha trattenuto la causa in decisione.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

È principio consolidato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità – valevole anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo – che, sia pure nel rispetto della sinteticità degli atti processuali, ogni provvedimento giudiziario, sia esso sentenza o ordinanza, è soggetto all'obbligo di motivazione, come stabilito dall'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, ovvero deve esporre le ragioni che lo giustificano, e indicare la norma di legge che è stata violata.

In punto è stato precisato che l'obbligo di motivazione e l'indicazione della norma violata sono fondamentali per garantire la trasparenza, la correttezza e la legalità del provvedimento stesso. Epperò nel caso di specie, il Giudice Sportivo, con il provvedimento gravato *in parte qua* (v. *supra*), si è limitato a rappresentare il fatto (... *i Giudici XXXXX ... avevano espresso in totale 4 preferenze nei confronti dell'atleta contrassegnata con il n. di gara 177 la quale non si era presentata in pista ...*) omettendo di indicare la norma regolamentare violata e quindi la “fattispecie tipica” contestata, non consentendo, neppure a questa Corte, di scrutinare il percorso logico – giuridico seguito dal primo Giudice nell'affermare la responsabilità disciplinare del tesserato, qui reclamante, e conseguentemente di verificare la congruità della sanzione applicata.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, annulla e dichiara privo di effetto il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. 17/2025) nella parte in cui ha deliberato di infliggere al tesserato XXXXX (tess. XXXXX) la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Roma, 18 giugno 2025

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Margherita Branciamore